



Regione Lazio

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Al Direttore

Prot. 236896

16 NOV. 2009

Roma, li

A tutte le Aree

Oggetto: Ir 8/2001 - Direttiva per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante in aree ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Dlgs 42/2004.

Alla luce della normativa vigente inerente la realizzazione degli impianti di distribuzione carburanti sono sorte perplessità circa l'attuazione della normativa stessa soprattutto in merito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004 e dell'approvazione della variante di competenza della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica.

Allo stato è opportuno ricordare che con il decreto legislativo 32/98 il legislatore ha inteso dettare norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e la semplificazione del procedimento di autorizzazione. Come noto, la formulazione iniziale dell'art. 2, comma 1 di detto decreto prevedeva non soltanto che i comuni individuassero criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per l'installazione degli impianti di carburante, anche in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti (in quest'ultimo caso, però, la deliberazione comunale costituiva, per espressa disposizione normativa, "adozione di variante", con conseguente soggezione al vaglio della Regione o degli altri enti competenti ai sensi della normativa vigente). Con le modifiche apportate all'articolo 2 dal decreto legislativo 346/99, il legislatore, mentre ha confermato l'obbligo dei comuni di adottare la delibera con i contenuti suddetti (sia per quanto riguarda i criteri, i requisiti, ecc. delle aree che la disciplina vigente sulle stesse) ha soppresso l'espressione "anche in deroga agli strumenti urbanistici" e, di conseguenza la precisazione che, in questo caso, sarebbe stata necessaria la procedura prevista per le "varianti". Ha poi introdotto il comma 1 bis, ai sensi del quale: "la localizzazione degli impianti di carburante costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali, monumentali o non comprese nelle zone territoriali omogenee A".

Come sopra detto, già nel 1998 l'interesse del legislatore si era soffermato sulla materia in oggetto e con il citato D.lgs 32/98 aveva invitato i Comuni a redigere il piano di ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, che contenesse: criteri, requisiti e caratteristiche delle aree nella quali possono essere installati gli impianti a le norme applicabili su di essi.



Regione Lazio

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Al Direttore

Roma, li

La Regione Lazio con la Ir n. 8/2001, modificata con la Ir 35/2003 ribadisce i concetti già espressi dalla Legge nazionale, ossia, all'art. 10 prevede che i comuni redigano "i piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti" e che la "localizzazione degli impianti costituisce mero adeguamento degli strumenti urbanistici e qualora insista su zone e sottozone del piano regolatore generale sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali ovvero comprese nelle zone territoriali omogenee A, la variante allo strumento urbanistico eventualmente necessaria segue la procedura prevista dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche.".

La norma sopra riportata non è apparsa particolarmente chiara ai Comuni, infatti è stata interpretata in vario modo anche non ritenendo necessaria la variante urbanistica.

Le perplessità riguardano soprattutto la relazione che esiste fra la pianificazione urbanistica e la pianificazione paesaggistica, nonché alla necessità della eventuale variante urbanistica dal piano regolatore comunale e alla tempistica legata all'attuazione della stessa in rapporto con il parere espresso dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica.

Alla luce di quanto sopra detto si ritiene pertanto di affermare, in merito alla localizzazione di stazioni di carburanti, la necessità, che i Comuni debbano redigere "i piani comunali di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti". Qualora queste stazioni ricadano nelle aree con presenza di beni paesaggistici, debbano adottare la procedura di variante urbanistica laddove la destinazione non sia prevista dallo strumento vigente. Alla scrivente Direzione Regionale, compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sui progetti esecutivi delle stazioni nonché l'approvazione della eventuale variante urbanistica, previa predisposizione della delibera di Giunta Regionale.

Si ritiene che detta autorizzazione possa essere rilasciata condizionandone l'effetto all'avvenuto perfezionamento dell'iter amministrativo da parte del Comune, cioè alla formazione della richiamata variante urbanistica, come previsto dalla legge regionale 8/2001.

Tale soluzione appare coerente con i principi di snellimento ed economicità delle procedure amministrative in quanto è opportuno che l'iter comunale di variante urbanistica, molto impegnativo sia dal punto di vista temporale che economico, segua un'autorizzazione paesaggistica favorevole anziché essere propedeutico e precedere un eventuale parere negativo della Regione.



Regione Lazio

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

A' Direttore

Roma, lì

In riferimento alla formulazione dell'autorizzazione paesaggistica, è necessario chiarire gli aspetti normativi contenuti nelle NTA del PTPR.

L'art. 18 ter - Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture, della legge regionale 24/98, al comma 1 prevede: "Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica di cui all'articolo 25, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo:", ed alla lettera c) dello stesso comma 1, stabilisce: "gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti ...".

Nella disciplina delle azioni e obiettivi di tutela dei paesaggi, per contro, in alcuni paesaggi non è consentita la realizzazione dei manufatti di servizio alla viabilità. Inoltre l'art. 45 - beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini, al punto 3 prevede che in tali aree è comunque vietata l'installazione di impianti per l'erogazione di carburanti.

La norma sopra riportata appare contraddittoria in quanto quella dettata dall'articolo 18 ter consente la realizzazione di detti impianti indiscriminatamente su tutto il territorio mentre la disciplina di tutela e di uso differenzia gli ambiti ove è possibile realizzare gli impianti, e la modalità di tutela del bene tipizzato esplicitamente la esclude.

Al riguardo si fa presente che la norma di carattere derogatorio è una norma speciale e pertanto non presuppone di per sé che i PTP o il PTPR non disciplinino la compatibilità degli interventi (eventualmente consentiti "anche" in deroga) con la tutela dei beni paesaggistici.

Al fine di garantire la salvaguardia dei paesaggi e, comunque, una corretta applicazione delle NTA del PTPR, si precisa che la norma dettata dall'art. 18 ter della predetta legge regionale, che consente la deroga debba essere riferita esclusivamente agli adeguamenti funzionali e le opere di completamento degli impianti già esistenti, mentre per i nuovi impianti deve essere rispettate le prescrizioni di tutela previste sia per i beni che per i paesaggi.

In relazione al rapporto gerarchico delle fonti normative in particolare fra il disposto legislativo (art. 18 ter L.R. 24/98) e la disposizione del P.T.P.R. adottato in ordine ai beni lineari archeologici sopravvenienti si indica che la possibilità della prevalenza applicativa della deroga legislativa, per i nuovi impianti, si limiti a quelli in possesso del favorevole parere della Soprintendenza Archeologica competente, fatti salvi gli ulteriori rilevati formulati



Regione Lazio

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Al Direttore

Roma, li

in sede di valutazione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Decreto Lg.vo 42/2004 e ss.mm.ii.

Resta comunque fermo quanto specificato nella l.r. 35/03 all'articolo 10 (Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree) che richiamando la possibilità di deroga alle norme di tutela dei PTP o del PTPR stabilisce al comma 1 quater che " *Nelle zone e sottozone di cui al comma 1 bis la localizzazione degli impianti è limitata ai soli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di eventuali attività commerciali e di ristoro*"

(Arch. Daniele Iacovone)